

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, di cui agli artt. 86 e 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (T.U.L.P.S.), alla Legge della Regione Marche n. 3 del 7 febbraio 2017 relativa alle "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network" e all'art. 9 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 relativo a "Divieto di pubblicità giochi e scommesse".
2. Sono pertanto oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
 - b. gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
 - c. scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi;
 - d. lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall' esercente o acquistabili attraverso distributori automatici.
3. Non sono oggetto del presente regolamento:
 - a. i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio), quali ad esempio bigliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche console (Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera) quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
 - b. gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.
4. Non sono, altresì, oggetto del presente regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura, nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco

on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

Art. 2 **Finalità**

1. Il presente regolamento intende tutelare la salute dei cittadini prevenendo le ludopatie ed è conforme al disposto di cui alla Legge Regionale 7 febbraio 2017, n. 3.
2. L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito, avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la salute pubblica; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale.
3. L'Amministrazione intende, inoltre, disincentivare il gioco, che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione.
4. Le disposizioni del presente Regolamento si prefiggono, in particolare, i seguenti obiettivi:
 - a) tutela dei minori e dei giovani;
 - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
 - c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo;
 - d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina.
5. Le finalità sopra indicate devono essere contemperate con la salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito.

Art. 3 **Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura delle sale da biliardo o da gioco**

1. L'apertura di sala pubblica da biliardo o da gioco, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e il cambio di titolarità sono subordinati alla presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive di apposita segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 86, comma 1 del Tulp, dell'art. 19 della Legge 241/90, dell'art. 5 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 222/2016.
2. L'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del Tulp negli esercizi commerciali, negli esercizi pubblici diversi da quelli già in possesso di titolo autorizzatorio di cui all'art. 86, commi 1 e 2, o all'art. 88 del Tulp, nelle aree aperte al pubblico, nonché nei circoli privati, che non svolgono attività di somministrazione riservata ai soci, è subordinata alla presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive di apposita segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 86, comma 1, del Tulp, dell'art. 19 della Legge 241/90, dell'art. 5 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 222/2016.
3. L'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 7, del Tulp nell'ambito delle attività dello spettacolo viaggiante è subordinata alla presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Senigallia di apposita segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 86, comma 1,

del Tulp, dell'art. 19 della Legge n. 241/90, dell'art. 5 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 222/2016.

4. La cessazione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo deve essere comunicata allo Sportello Unico per le Attività Produttive entro 30 giorni dalla cessazione stessa.

Art. 4

Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

1. Per esigenze di tutela della salute e quiete pubblica, l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco deve rispettare le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 3 del 7 febbraio 2017.
2. Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della Legge regionale n. 3 del 7 febbraio 2017, è vietata l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco nei locali ubicati in un raggio di cinquecento metri da centri di aggregazione giovanile e altre strutture per minori e giovani.
3. La segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 3 deve contenere specifiche dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, attestante il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 5

Orari di esercizio delle attività

1. Per esigenze di tutela della salute e quiete pubblica, tenuto conto di quanto previsto nel comma 4 dell'art. 5 della legge della Regione Marche n. 3 del 7 febbraio 2017, l'orario di funzionamento degli apparecchi e dei congegni vari di intrattenimento e svago con vincite in denaro, di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), ovunque collocati, è **dalle ore 13.00 alle ore 01.00 del giorno successivo**.
2. Al di fuori degli orari previsti al precedente comma del presente articolo gli apparecchi e i congegni vari di intrattenimento e svago con vincite in denaro, ovunque collocati, devono essere spenti ed essere mantenuti non accessibili.

Art. 6

Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:
 - a) l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
 - b) la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
 - c) l'esposizione, all'interno del locale, in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
 - d) l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano e inglese, in caratteri chiaramente leggibili;
 - e) l'obbligo di esposizione, all'interno del locale e su ogni apparecchio e congegno per il gioco, in maniera visibile, del materiale informativo previsto alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 7 febbraio 2017, n. 3;
 - f) divieto di esporre all'interno e all'esterno dei locali cartelli, manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

Art. 7

Ulteriori misure di contenimento del fenomeno

1. L'Amministrazione Comunale istituisce un elenco pubblico degli esercizi presenti nel proprio territorio che espongono il marchio "No Slot" di cui all'art. 10 della Legge Regionale n. 3 del 7 febbraio 2017 e della D.G.R. 24 luglio 2017 n. 840.
2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale prevedere agevolazioni a favore degli esercizi iscritti nell'elenco di cui al comma 1.
3. Le società ed enti partecipati o le ditte affidatarie di incarichi per la gestione di servizi pubblici non possono accogliere richieste di pubblicità all'esercizio di attività oggetto del presente regolamento, così come previsto dall'art. 9 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87.

Art. 8

Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni del presente Regolamento che costituiscono inosservanza alle norme di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931 sono sanzionate a norma degli artt. 17-bis, 17-ter, 17-quater e 110 del medesimo.
2. Le violazioni del presente Regolamento che costituiscono inosservanza alle norme di cui alla Legge Regionale n. 3/2017 sono sanzionate a norma dell'art. 14 della Legge Regionale medesima.
3. Le altre infrazioni alle disposizioni del presente regolamento comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 7-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. n. 689/81.

Art. 9

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Gli esercenti si adeguano alle disposizioni previste dall'art. 5 del presente Regolamento a decorrere dal 01/01/2019.
3. Le attività in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si adeguano alle disposizioni previste dall'art. 4 del presente Regolamento entro il termine di cui all'art. 16, comma 4, della L.R. n. 3/2017.
4. Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente disposizione regolamentare del Comune di Senigallia in materia ed in particolare il Regolamento approvato con D.C.C. n. 90 del 28/09/2011 come successivamente modificato con D.C.C. n. 56 del 29/06/2016.